

**Schema di convenzione per l'adesione di  
enti pubblici economici, aziende di servizi pubblici locali e società  
interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale  
pubblico  
alla Rete Telematica Regionale Toscana  
(LR 1/2004)**

\* \* \* \* \*

**Premessa**

Visto il D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche e integrazioni, disciplinante il "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Vista la legge 18 giugno 2009 n. 69, ed in particolare l'art. 33, comma 1 con il quale si delega alle modifiche del Codice dell'amministrazione digitale nel rispetto del principio, tra gli altri, di *equiparare alle pubbliche amministrazioni le società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico* (lett. o);

Vista la legge regionale n. 1 del 26 gennaio 2004 e successive modifiche e integrazioni, recante norme in materia di: "Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina delle Rete telematica regionale toscana", di seguito denominata "legge istitutiva";

Visto, in particolare, il Capo II della legge istitutiva recante norme sulla "Disciplina della Rete telematica regionale toscana", di seguito denominata "Rete", nonché l'articolo 10 della legge stessa che disciplina le "Convenzioni di adesione alla Rete";

Vista la legge regionale n. 33 del 4 giugno 2007 con la quale è stata modificata ed integrata la legge regionale n. 1/2004;

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 recante " Legge di semplificazione e riordino normativo 2009";

Vista la legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 recante "Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza.";

Vista la legge regionale n. 49 dell'11 agosto 1999 e successive modifiche e integrazioni, contenente "Norme in materia di programmazione regionale";

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 68 dell'11 luglio 2007, con la quale è stato approvato il Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale 2007/2010;

Dato atto che la Rete Telematica Regionale Toscana disciplinata dalla legge regionale n.1/2004 e dalla legge regionale n. 54/2009, rappresenta lo sviluppo della Comunità delle Rete nata in Toscana attraverso un processo costruito dal basso e l'esperienza dei protocolli d'intesa delle Reti civiche unitarie, poi riconosciuta nel Piano di indirizzo per l'attuazione della Rete telematica regionale toscana deliberato dal Consiglio regionale nel maggio 1997;

Considerato che in data 5 giugno 2008 il Comitato strategico ha approvato le convenzioni per l'adesione alla Rete da parte delle amministrazioni pubbliche del territorio regionale;

Considerato che in data 4 novembre 2008 il Comitato strategico ha altresì dato mandato di definire un nuovo modello di convezione per gli altri soggetti pubblici e per le società a totale o parziale partecipazione pubblica in Toscana;

Preso atto che in data **13 novembre 2009** il Comitato strategico ha predisposto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della stessa legge regionale n.1/2004, lo schema di convenzione di adesione alla Rete per gli enti pubblici economici, le aziende di servizi pubblici locali e per le società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico, quali soggetti di cui all'articolo 8, comma 3, della legge istitutiva;

Vista la delibera dalla Giunta Regionale n. --- del -----, con la quale la Regione ha approvato, per sua parte, il nuovo schema di convenzione citato, delegando alla firma il Vice-Presidente della Giunta Regionale;

Preso atto della \_\_\_\_\_ (*Contemplatio domini*) con il quale il sig. \_\_\_\_\_ è delegato alla firma della convenzione in nome e per conto dell'aderente;

Premesso che con la sottoscrizione del presente atto il soggetto aderente alla rete assume gli impegni anche rispetto a tutti gli altri enti aderenti alla Rete Telematica Regionale Toscana di cui alla legge regionale n.1/2004;

Preso atto che la legge istitutiva della Rete telematica individua:

- nell'articolo 6 l'infrastruttura di rete regionale;
- nell'articolo 8 i soggetti che fanno parte della Rete e che qui sottoscrivono come "soggetto aderente",
- nell'articolo 9 i compiti della Regione nella Rete,
- nell'articolo 9-bis l'attività di segreteria della Rete,
- nell'articolo 11 le "forme organizzative della Rete" nel seguito denominate "organismi";

Preso atto che la Rete Telematica Regionale Toscana rappresenta un modello organizzativo di governance di rapporti fra i diversi soggetti fondato sul concetto della condivisione degli obiettivi, della cooperazione e della compartecipazione, capace di produrre e sostenere i processi di innovazione in materia di Società dell'Informazione e della Conoscenza, di attuazione dell'amministrazione elettronica e di gestione del sistema informativo nel sistema regionale;

Preso atto altresì che la Rete Telematica Regionale Toscana dispone di una infrastruttura tecnologica di rete regionale, condivisa a livello territoriale e che costituisce l'articolazione regionale del Sistema Pubblico di Connettività, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 (Codice dell'amministrazione digitale), assicurandone i livelli minimi di servizio, di sicurezza e di sviluppo secondo le disposizioni e le regole assunte nell'ambito del sistema stesso;

Preso quindi atto che la Regione Toscana ha posto in essere l'infrastruttura di rete regionale, quale insieme di collegamenti dei sistemi, degli apparati e dei servizi che garantiscono la connettività, la sicurezza, la cooperazione applicativa, le comunicazioni, l'identificazione e l'accesso fra i sistemi informativi dei diversi soggetti della Rete;

Considerato che è compito della Regione curare la progettazione, la realizzazione, la prevenzione, il monitoraggio e l'evoluzione del sistema pubblico di connettività nel proprio ambito territoriale, coordinandosi alle soluzioni progettuali e applicative a livello nazionale, al fine di assicurare uno sviluppo coerente dello stesso, adottando, su proposta del Comitato strategico, le prescrizioni tecniche necessarie per l'attuazione dello stesso

sistema;

Considerato altresì che il Piano di attività annuale della Rete (PAR) di cui all'art.17 della legge istitutiva è formato e sviluppato in coerenza con la programmazione regionale e locale, definita e concertata dagli enti con la Regione;

Considerato che con l'adesione alla Rete il soggetto aderente si impegna a conformarsi alle determinazioni di carattere tecnico necessarie al funzionamento della Rete;

Considerata quindi questa premessa quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione

la presente convenzione è sottoscritta dal Vice-Presidente della Giunta regionale, delegato alla firma con la citata delibera della Giunta regionale n. \_\_\_ del\_\_\_\_\_, secondo previsione dell'articolo 10, comma 1, della legge istitutiva e da ... legale rappresentante del .....

### **Art.1 - Adesione alla Rete Telematica Regionale Toscana**

Il soggetto che sottoscrive il presente atto e secondo quanto previsto dalla legge istitutiva, aderisce alla Rete Telematica Regionale Toscana, quale forma stabile di coordinamento del sistema regionale delle autonomie locali e di cooperazione del sistema stesso con altri soggetti, pubblici e privati, per realizzare modalità di amministrazione elettronica a fini sia di semplificazione, trasparenza e integrazione dei processi interni, sia di efficienza dei servizi per i cittadini e le imprese e per contribuire ad attuare una strategia organica ed unitaria per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza.

### **Art.2 – Governance della Rete**

Il soggetto aderente riconosce le forme di governo ed organizzative della Rete come determinate dalla stessa legge istitutiva e come derivanti dall'esercizio dei poteri di autorganizzazione e regolazione in essa assegnati all'Assemblea e al Comitato strategico.

Il soggetto aderente riconosce in particolare che in sede di autorganizzazione degli organismi della Rete potranno essere definiti distinti profili di partecipazione per le diverse tipologie dei soggetti aderenti in relazione agli ambiti oggetto di determinazione ed indirizzo.

Il soggetto aderente riconosce altresì:

1. che l'Assemblea definisce, su proposta del Comitato strategico, le prassi evolutive da quest'ultimo promosse ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge istitutiva, ivi comprese quelle riferite a forme aggregate di partecipazione alla Rete secondo il criterio guida di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b) della legge stessa;
2. che per gli effetti dell'articolo 6, comma 2, della legge istitutiva le determinazioni della Rete sono assunte dal Comitato strategico sulla base di specifici indirizzi dati dall'Assemblea e che alle stesse determinazioni e misure di carattere tecnico i soggetti aderenti sono tenuti a conformarsi;

3. che la Segreteria della Rete svolge, su indicazione del Coordinatore, funzioni di supporto tecnico e organizzativo ed è collocata presso la Regione o presso uno degli altri soggetti pubblici della Rete;
4. che il Coordinatore della Rete, ai sensi dell'art.14 della legge istitutiva, esercita le proprie funzioni, disponendo della Segreteria della Rete e coordina i rapporti della Rete con tutti i soggetti pubblici e privati;
5. che per gli effetti dell'articolo 18 della legge istitutiva le modalità operative per l'adempimento degli oneri e degli obblighi informativi da parte degli enti aderenti sono adottate nell'ambito della Rete con determinazioni del Comitato strategico.

L'Assemblea svolge funzioni di indirizzo generale e di proposta in relazione alle attività e ai progetti della Rete.

Il soggetto aderente è rappresentato nella Assemblea dal rappresentante legale dell'ente pubblico che detiene la partecipazione maggioritaria o il capitale prevalente della società; può essere rappresentato altresì da un suo delegato, la cui delega, in assenza delle modalità telematiche di cui al successivo articolo 5, è formalizzata con atto scritto trasmesso alla Segreteria di RTRT e da questa conservato in atti.

Il soggetto aderente coordina i propri interventi con quelli definiti nella programmazione regionale, sulla base di criteri condivisi nella Rete.

Il soggetto aderente può partecipare alle iniziative di confronto e discussione, alle attività formative e a tutti i momenti di condivisione organizzati dalla Rete per i soggetti aderenti, apportando il proprio contributo alle decisioni e ai progetti della Rete stessa.

### **Art.3 - Impegni relativi alla partecipazione alla Rete**

Il soggetto aderente, nell'aderire alla Rete con il presente atto, si impegna a:

- a) promuovere ad ogni livello la Rete, il suo modello organizzativo e di intervento, i servizi da essa erogati, le iniziative e i progetti e a tale fine svolge in modo coordinato azioni di informazione e comunicazione nei territori di riferimento;
- b) in particolare promuovere e sostenere il modello della Rete e le sue attività all'interno degli organismi nazionali di coordinamento e rappresentanza relativi al proprio ambito;
- c) favorire l'adempimento degli obblighi ed oneri informativi stabiliti con leggi o regolamenti dello Stato o della Regione, secondo le modalità di cui all'articolo 18 della legge istitutiva, come specificate nel precedente articolo della presente convenzione;
- d) contribuire con il proprio patrimonio informativo ai processi di e-government, secondo le modalità definite nella programmazione regionale e locale, definita e concertata dagli enti con la Regione, e negli specifici progetti attuativi della Rete;
- e) utilizzare le ICT per la crescita delle competenze, della qualificazione professionale, dell'innovazione, della semplificazione amministrativa e della qualità e accessibilità dei servizi pubblici;
- f) promuovere la gestione dei propri servizi in modalità digitali tali da garantire l'identificazione e l'accesso telematico degli utenti in conformità ai principi di cui alla legge regionale n. 54/2009 e in modo da assicurare la funzione di ricomposizione informativa di cui all'art. 18 della citata legge n. 54/2009;
- g) conformarsi alle disposizioni, ai disciplinari, alle prescrizioni, misure e regole tecniche emanati dalla Regione, sulla base delle determinazioni assunte dalla Rete, per il

funzionamento della stessa;

- h) fornire alle pubbliche amministrazioni all'interno della Rete l'accesso gratuito ai propri servizi telematici, che non siano funzionalmente destinati all'uso interno, e alle proprie banche dati, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- i) attuare, nella partecipazione ai progetti e alle attività della Rete, i principi e i criteri guida di cui all'articolo 4 della legge istitutiva;
- j) attuare i piani di attività e le decisioni della Rete, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti;
- k) favorire il riuso delle proprie soluzioni informatiche, iscrivendole al Catalogo regionale del riuso;
- l) favorire l'utilizzo di standard informativi e documentali aperti con riferimento ai dati da scambiare all'interno della Rete e a quelli da rendere pubblici secondo le prescrizioni e regole tecniche, definite in base alla legge istitutiva;
- m) garantire la qualità dei dati in termini di correttezza, aggiornamento, completezza e coerenza, nonché di integrità degli stessi nella gestione telematica;
- n) salvaguardare la sicurezza dei dati, sistemi, reti e servizi, adottando idonee misure tecniche e organizzative, ove le stesse siano necessarie per garantire il funzionamento all'infrastruttura di rete anche ai fini della funzione di ricomposizione informativa di cui all'art. 18 della citata legge n. 54/2009;
- o) realizzare servizi di comunicazione integrati, finalizzati ad incrementare il livello di comunicazione e cooperazione tra soggetti della rete e con altri soggetti esterni;
- p) partecipare, mediante i propri rappresentanti, agli organismi e agli eventi promossi dalla Rete;
- q) assicurare la piena informazione all'interno della Rete con riferimento a proprie progettualità e iniziative nel campo della amministrazione elettronica e dello sviluppo della società dell'informazione, verificando preliminarmente la possibilità, al fine di ridurre i costi e favorire la cooperazione, di far convergere le relative risorse su progetti analoghi, complementari o condivisi nella Rete;
- r) collaborare con l'Osservatorio degli utenti di cui all'articolo 16 della legge istitutiva, favorendone per propria parte l'esercizio delle funzioni.

#### **Art.4 – Ingegnerizzazione e digitalizzazione**

Il soggetto aderente, nell'organizzare autonomamente la propria attività, si impegna ad utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, imparzialità, economicità, trasparenza, semplificazione e partecipazione ed a riconoscere i diritti dei cittadini e delle imprese nell'attuazione dell'amministrazione digitale nel rispetto e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

In particolare, il soggetto aderente, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, procede alla ingegnerizzazione dei processi amministrativi e alla completa digitalizzazione dei rapporti con i cittadini e le imprese. Al fine di garantire un adeguato standard dei parametri quantitativi e qualitativi nell'erogazione di servizi ai cittadini e alle imprese, lo stesso soggetto aderente si impegna a conformarsi alle misure di carattere tecnico adottate, sulla base della legge istitutiva.

Il soggetto aderente si impegna a sviluppare le soluzioni tecnologiche ed informatiche

conformemente agli standard di cui all'art. 25 della citata legge n. 54/2009.

#### **Art.5 - Efficacia delle comunicazioni e delle condivisioni telematiche all'interno della Rete**

Il soggetto aderente adotta, nel proprio ambito, idonee determinazioni organizzative onde garantire la effettiva raggiungibilità per via telematica del proprio rappresentante nella Assemblea e delle altre figure individuate dal Comitato strategico.

Il Comitato strategico provvede a garantire analoga raggiungibilità per gli organismi della Rete, nonché le modalità per la individuazione certa della provenienza delle comunicazioni.

La Rete promuove l'uso di sistemi di comunicazione diretti a favorire forme di partecipazione a distanza alle sue attività e al funzionamento dei propri organi collegiali in modalità virtuale, compresa la videoconferenza.

Il Comitato strategico determina altresì modalità e garanzie per la gestione e la pubblicazione in rete delle determinazioni degli organismi della Rete.

La pubblicazione di cui al comma precedente e le comunicazioni effettuate nei modi del primo comma, ivi comprese quelle di cui al precedente articolo 3, hanno pieno valore nelle relazioni tra i soggetti aderenti e nel complesso della Rete.

#### **Art.6 – L'infrastruttura di Rete Regionale**

Il soggetto aderente alla Rete riconosce l'infrastruttura di rete regionale quale infrastruttura tecnologica condivisa a livello territoriale, la quale costituisce l'articolazione regionale del sistema pubblico di connettività.

La Regione ha il compito di curare la progettazione, la realizzazione, la prevenzione, il monitoraggio e l'evoluzione del Sistema Pubblico di Connettività in Toscana, coordinandosi alle soluzioni progettuali ed applicative adottate a livello nazionale ed adottando un apposito disciplinare contenente le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione delle sue finalità.

L'infrastruttura della Rete è gestita e condivisa secondo quanto stabilito dalla legge istitutiva ed in coerenza con le determinazioni assunte all'interno della Rete stessa.-

Il soggetto aderente riconosce la cittadinanza digitale e adegua il sistema dei servizi digitali ai principi di cui alla legge 54/2009. In particolare il soggetto aderente si impegna ad uniformarsi a modalità tecnologiche ed informative che consentano di sviluppare e rendere disponibile un'infrastruttura di rete regionale che assicuri la funzione di ricomposizione informativa di cui all'art. 18 della legge regionale 54/2009.

## **Art.7 – Servizi di identità federata**

Con l'obiettivo di facilitare l'interazione fra le Pubbliche amministrazioni toscane, i cittadini e le imprese, il soggetto aderente adotta per i servizi appositamente istituiti un sistema di federazione delle identità digitali degli utenti dei propri servizi telematici e federa alla Rete i propri portali di servizi internet, garantendo il riconoscimento e l'autenticazione dell'identità dell'utente che opera sui propri servizi, anche rispetto alle altre amministrazioni della Rete in modo da impedire accessi illeciti a dati causati da una errata o mancata identificazione dell'utente.

A tale scopo il soggetto aderente utilizza strumenti di identificazione elettronica e di procedure di accesso qualificato ai servizi telematici e si impegna, nel rispetto e nei limiti delle disponibilità finanziarie, a:

- consentire l'accesso al sistema federato, secondo le prescrizioni e regole tecniche, definite in base alla legge istitutiva;
- garantire l'identità dell'utente autenticato dal proprio sistema di accesso sicuro;
- riconoscere l'autenticazione utente effettuata da un altro ente federato alla Rete;
- rendere direttamente accessibili i propri servizi internet anche al cittadino autenticato da un altro ente, senza l'obbligo per quest'ultimo di ri-autenticarsi;
- di rispettare gli adempimenti previsti dalle normative vigenti in materia di protezione di dati personali.

## **Art.8 – Revisione delle convenzioni**

Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, della legge istitutiva il Comitato Strategico sottopone alla Assemblea le eventuali proposte di revisione delle convenzioni di adesione alla Rete.

Il Comitato strategico è tenuto ad esaminare e sottoporre alla Assemblea proposte di revisione avanzate da un terzo dei componenti dell'Assemblea.

## **Art.9 – Recesso dalla convenzione**

Nel caso di recesso da parte di un singolo aderente i relativi rapporti ed impegni in essere sono definiti d'intesa con il Coordinatore della Rete.

## **Art. 10 – Disposizioni finali**

La durata della presente convenzione è di cinque anni, rinnovabile per analogo periodo.

La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale.

